

DETERMINAZIONE DSAI/3/2026/EEL

AVVIO DI TRE PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MERITO ALLA FASE MASSIVA DI MESSA IN SERVIZIO DEI SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G) PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 26 gennaio 2026

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 24 novembre 2016, 679/2016/S/eel (di seguito: deliberazione 679/2016/S/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/eel, recante *“Riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione per il triennio 2020-2022”* (di seguito: Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2020, 2/2020/S/eel (di seguito: deliberazione 2/2020/S/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL, recante criteri di *“Riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo”* (di seguito: Allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel);

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2025, 89/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 89/2025/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 106/2021/R/eel, l'Autorità ha approvato, tra l'altro, le disposizioni per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per le imprese distributrici di energia elettrica che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- l'articolo 3 dell'allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel prevede che *"entro il 31 dicembre 2025 le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo sono tenute alla messa in servizio, con funzionalità 2G, di un numero di misuratori 2G pari almeno al 90% dei misuratori installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi in bassa tensione"* (comma 4);
- l'articolo 4 del suddetto allegato A prevede che le medesime imprese distributrici:
 - a) *"comunicano all'Autorità il semestre di avvio e il semestre di conclusione previsti della fase massiva di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G con almeno sei mesi di anticipo rispetto al giorno iniziale del semestre di avvio"* (comma 1);
 - b) pubblicino i piani di dettaglio della fase massiva (di seguito anche PDFM) con contenuti, modalità, frequenza e tempistiche previsti dall'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL e che il primo PDFM, avente durata semestrale, venga pubblicato dall'impresa distributtrice nei propri uffici aperti al pubblico e sul proprio sito *internet* almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del periodo oggetto del PDFM (comma 4).
- sulla base delle disposizioni sopra richiamate: il termine ultimo per la comunicazione all'Autorità dei semestri di avvio e conclusione previsti della fase massiva di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, di cui all'articolo 4, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel, è il 1° gennaio 2025; il termine ultimo per la pubblicazione del primo PDFM, di cui all'articolo 4, comma 4, dell'allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel, per le imprese che avvieranno la fase massiva nel semestre 1 luglio 2025 - 31 dicembre 2025, è il 1° giugno 2025;
- l'articolo 7 dell'allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel prevede, nel caso di mancato raggiungimento al 31 dicembre 2025 della messa in servizio del numero obbligatorio di misuratori 2G di cui al precedente articolo 3, comma 4, che

all'impresa distributrice venga applicata una penalità pari a 13 euro/misuratore moltiplicata per il numero di misuratori 2G mancanti al raggiungimento dell'obbligo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con note di gennaio 2025, l'Autorità ha sollecitato le imprese distributrici che non avevano inviato le citate comunicazione dei semestri di avvio e conclusione previsti della fase massiva di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G per il rispetto degli obblighi previsti dalla deliberazione 106/2021/R/eel, richiedendo di trasmettere entro il 15 febbraio 2025 le relative comunicazioni;
- anche a seguito di tali solleciti alcuni esercenti, tra cui il Comune di Castiglione di Sicilia, il Comune di Saracinesco e il Comune di Sessa Cilento, non hanno regolarizzato la loro posizione relativa agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4 comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel e pertanto, persistendo l'esigenza di acquisire le predette informazioni, l'Autorità, con deliberazione 89/2025/R/eel, ha intimato i soggetti inottemperanti di adempiere ai citati obblighi, entro il 31 luglio 2025. Con la medesima deliberazione è stato inoltre previsto che i medesimi esercenti trasmettessero, entro la stessa tempistica, il proprio piano di dettaglio della fase massiva per il semestre luglio - dicembre 2025, di cui all'articolo 4 comma 4, dell'allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel, confermandone l'avvenuta pubblicazione; in alternativa, gli esercenti avrebbero dovuto comunicare di aver cessato l'attività di distribuzione di energia elettrica;
- anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 89/2025/R/eel è spirato senza che i citati tre Comuni abbiano provveduto a trasmettere i dati e le informazioni richiesti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla

determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;

- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione della condotta contestata ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di tre procedimenti sanzionatori, nei confronti del Comune di Castiglione di Sicilia, del Comune di Saracinesco e del Comune di Sessa Cilento, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito dei procedimenti secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte omissive degli esercenti contrastano con le disposizioni volte ad attivare i flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità;
 - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dagli agenti per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti;
 - relativamente alla *personalità degli agenti*, si rileva che il Comune di Castiglione di Sicilia è stato sanzionato con deliberazione 2/2020/S/eel per violazioni in materia di continuità del servizio di distribuzione, misura e periodicità di fatturazione dell'energia elettrica; il Comune di Sessa Cilento è stato sanzionato con deliberazione 679/2016/S/eel per violazioni tariffarie, di installazione di misuratori elettronici, di compensazione della spesa e di trasparenza dei documenti di fatturazione; in merito al Comune di Saracinesco non si riscontrano circostanze rilevanti;

- in merito alle *condizioni economiche* dagli agenti, risulta che dagli ultimi bilanci disponibili, gli esercenti abbiano realizzato, con riguardo alle entrate extratributarie, ricavi dalla vendita di beni e servizi (e proventi derivanti dalla gestione dei beni) così come indicati nell'Allegato A alla presente determinazione;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare le sanzioni nelle misure come indicate nell'Allegato A alla presente determinazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'acquisizione delle informazioni oggetto degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione dei procedimenti sanzionatori, l'invio dei dati di cui all'articolo 4 commi 1 e 4, dell'allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta delle sanzioni indicate nell'Allegato A alla presente determinazione.

DETERMINA

1. di avviare tre procedimenti sanzionatori nei confronti del Comune di Castiglione di Sicilia, del Comune di Saracinesco e del Comune di Sessa Cilento, per l'accertamento della mancata ottemperanza, nei termini di cui in motivazione, alla deliberazione di intimazione 89/2025/R/eel e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie così come indicate nell'Allegato A al presente provvedimento;
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nei fascicoli su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che i destinatari della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, possono:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, **previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui all'articolo 4 commi 1 e 4, dell'allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel**, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2 (comunque non inferiore al minimo edittale di 2.500 euro, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dall'articolo 37, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com), tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione

- “Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA”** del sito istituzionale dell’Autorità, selezionando “Vai al pagamento” e poi “Crea pagamento spontaneo” ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel “Dettaglio pagamento” “Fondo Sanzioni Arera”, l’importo ridotto indicato nell’Allegato A alla presente determinazione nonchè, nel campo causale, “Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/3/2026/eel”;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4 commi 1 e 4, dell’allegato A alla deliberazione 106/2021/R/eel – che dovranno essere comunicati all’Autorità mediante l’invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di designare, ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile dei procedimenti l’avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell’Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata delle istruttorie è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione dei provvedimenti finali è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, all’attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti ai presenti procedimenti a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative ai procedimenti sanzionatori avviati col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti dei procedimenti, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Castiglione di Sicilia, al Comune di Saracinesco e al Comune di Sessa Cilento mediante PEC agli indirizzi



indicati nell'Allegato A al presente provvedimento e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 26 gennaio 2026

Il Direttore
avv. Michele Passaro